

Cento corrente con la posta

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

## REPUBBLICA ITALIANA

---

*PARTE PRIMA*

ROMA - Venerdì, 28 maggio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

---

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 535.

# Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 535.

## Foggia ed uso dell'emblema dello Stato.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

#### PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

#### Art. 1.

L'emblema dello Stato, approvato dall'Assemblea Costituente con deliberazione del 31 gennaio 1948, è composto di una stella a cinque raggi di bianco, bordata di rosso, accollata agli assi di una ruota di acciaio dentata, tra due rami di olivo e di quercia, legati da un nastro di rosso, con la scritta di bianco in carattere capitale « Repubblica Italiana ».

La foggia dell'emblema è effigiata nelle tavole unite al presente decreto e firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

#### Art. 2.

Il nuovo emblema dello Stato sostituisce quelli attuali in tutti gli usi previsti dalle vigenti disposizioni.

#### Art. 3.

Gli stemmi ed i sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti in conformità degli articoli precedenti.

Resta fermo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1.

#### Art. 4.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sarà stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso.

#### Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 138. — FRASCA



Visto:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE GASPERI






Visto:

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE GASPERI





PREZZO L. 50 —